PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, ADEMPIMENTI E VERSAMENTI TRIBUTARI

Art. 4

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 26 FEBBRAIO 2021, N. 21

(1)

Versione in vigore dal 2 marzo 2021, tuttora in vigore · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari
Estremi	Decreto-legge 30 gennaio 2021, n. 7
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 2021

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) La L. 26 febbraio 2021, n. 21 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il decreto-legge 15 gennaio 2021, n. 3, e il decreto-legge 30 gennaio 2021, n. 7, sono abrogati. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 15 gennaio 2021, n. 3, e 30 gennaio 2021, n. 7".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-di-termini-in-materia-di-accertamento-riscossione-adempimenti/art-4-provvedimento-abrogato-dalla-l-26-febbraio-2021-n-21

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it